

Schema di contratto-Lettera di incarico

Per n. 1 incarico individuale (lavoro autonomo), ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in qualità di Esperto di Radioprotezione

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (di seguito, Agenzia o A.R.P.A.B.), C.F. 01318260765, nella persona del Direttore Generale _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Agenzia in Potenza alla Via della Fisica n. 18 C/D

Il/La Dott./Dott.ssa _____, E C.F.: _____, nato/a a _____ il _____, residente in Via _____ di seguito indicato/a come «professionista»

PREMESSO

- che l'A.R.P.A.B. è in possesso di sorgenti di radiazioni ionizzanti e microscopi elettronici di cui all'Allegato A dell'Avviso pubblico approvato con DDG n. _____ del _____ e che pertanto deve avvalersi di un Esperto di Radioprotezione almeno di II grado per la sorveglianza fisica e controlli di radioprotezione, ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 101/2020 e di consulenza per ogni questione relativa alla radioprotezione in tutte le sue fasi;
- che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo professionale, in quanto, in relazione al carattere della prestazione, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 101/2020 "Le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 106", ed indi sussiste l'impossibilità di utilizzare personale strutturato abilitato a svolgere l'attività oggetto della prestazione;
- che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l'alta qualificazione;
- che con DDG n. _____ del _____ è stato approvato un avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo professionale, ad un soggetto esterno, con contratto di prestazione d'opera intellettuale;
- che con successiva DDG n. _____ del _____ ad esito della procedura selettiva, il/La Dott./Dott.ssa _____ è risultato/a vincitore/vincitrice della procedura stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. L'incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 109, 128, 130-133 del D. Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii., ivi incluse tutte le operazioni ad esse connesse. In particolare, il Professionista dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività:

- espletare le attribuzioni di competenza dell'Esperto di Radioprotezione, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 101/2020 e ss.mm.ii.;
- assistere l'Agenzia nell'espletamento degli atti amministrativi derivanti dalla normativa

richiamata;

- assistere, per gli aspetti scientifici e tecnico-operativi, il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti nell'espletamento delle attribuzioni di loro competenza;
- redigere l'elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette alle disposizioni del Decreto Legislativo n.101/2020 e ss.mm.ii.;
- redigere l'elenco dei lavoratori professionalmente esposti, come previsto dal Decreto Legislativo n.101/2020 e ss.mm.ii..

2. L'Esperto di Radioprotezione dovrà eseguire le prestazioni di propria competenza riportate nei seguenti punti e con riferimento al Decreto Legislativo n. 101/2020:

- nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 109 e dare indicazioni al Datore di Lavoro nella attuazione dei compiti di cui al già menzionato articolo;
- nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del Datore di Lavoro, l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
- procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno delle strutture dell'Agenzia in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni, le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
- effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
- eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione.

3. Nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del Datore di Lavoro:

- effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
- assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
- eseguire la valutazione della dose individuale per i lavoratori esposti in categoria A e/o B derivanti da esposizioni esterne mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale;
- comunicare per iscritto al medico autorizzato, delle valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e B con periodicità rispettivamente almeno semestrale ed annuale. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata;
- procedere alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione dei soggetti interessati e in particolare effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento dei soggetti interessati in condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di incidente;
- indicare al Datore di Lavoro, con apposita relazione scritta, in base alle valutazioni relative all'entità del rischio:
- l'individuazione e classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
- la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del Datore di Lavoro

delle attività che questi debbono svolgere;

- tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti e della popolazione;
- valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui rappresentativi della popolazione;
- istituire ed aggiornare per conto del Datore di Lavoro la documentazione di sorveglianza fisica prevista dal D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii..

4. Le prestazioni del Professionista dovranno essere effettuate presso le Sedi Agenziali con fonti di radiazioni ionizzanti elencate nell'Allegato A dell'Avviso pubblico approvato con DDG n. _____ del _____ o altre, e garantire, su richiesta, la presenza in sede centrale entro due ore:

In caso di variazioni nel numero o tipologia delle fonti di radiazioni ionizzanti oppure del numero dei lavoratori professionalmente esposti, il Professionista assume l'obbligo di integrare le prestazioni senza l'aggiunta di ulteriori compensi.

5. Il Professionista dovrà provvedere a propria cura e spese allo spostamento presso i siti innanzi indicati per l'espletamento delle seguenti pratiche:

- controllo dello stato delle sorgenti;
- predisposizione della documentazione relativa alle eventuali sorgenti da smaltire;
- assistenza per comunicazioni agli organismi esterni preposti della tenuta di sorgenti;
- sopralluogo periodico con redazione del verbale.

6. Inoltre, il Professionista dovrà effettuare:

- partecipazione alla riunione periodica prevista dall'art. 45 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- partecipazione alla riunione periodica della commissione aziendale rischio radiologico.

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. Il Professionista svolgerà la propria prestazione in piena autonomia e in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ARPA Basilicata. La prestazione si svolgerà nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.
2. In caso di mancata esecuzione della prestazione l'Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari alla risoluzione del contratto, del recupero delle somme già corrisposte all'incaricato e del risarcimento del danno, ove ne ricorrano le condizioni.

ART. 3 DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, salva eventuale proroga ai soli fini dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza, e comunque assicurando il servizio senza soluzioni di continuità nel rispetto di quanto contemplato dall'art. 128 comma 5 del D. Lgs n. 101/2020 e ss.mm.ii..

ART. 4 COMPENSO E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'importo del compenso annuo lordo onnicomprensivo per l'incarico in oggetto è pari a euro

5.000,00, oltre IVA se e in quanto dovuta. L'importo suddetto deve intendersi inclusivo di tutte le spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.

2. Il compenso è erogato annualmente, successivamente alla rendicontazione dell'attività svolta da parte dell'incaricato in relazione all'attività svolta, previa verifica del Direttore Generale o del dipendente (Dirigente o funzionario) da questi delegato.
3. Sono a carico del professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, nonché l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, ed altresì quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.
4. Il professionista esonera l'A.R.P.A.B. da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 5 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'A.R.P.A.B. quale Datore di lavoro garantisce al Professionista idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il professionista è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell'Agenzia.

ART. 6 RECESSO

1. Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r o PEC con un periodo di preavviso minimo di 30 giorni.
2. Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il Professionista dovrà far pervenire entro il termine indicato dall'Agenzia e, comunque, entro 10 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al Professionista il compenso proporzionato all'effettiva realizzazione dell'attività fino a quel momento conseguita.

ART. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il professionista si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l'attività dell'A.R.P.A.B. e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell'Agenzia.

L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

ART. 8 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Professionista è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dell'A.R.P.A.B. , il Piano triennale di prevenzione della corruzione e le misure di prevenzione della corruzione attuate dall'Agenzia. Tali documenti sono pubblicati nel sito web agenziale alla sezione Amministrazione trasparente.

L'inosservanza alle disposizioni nel Codice di comportamento dell'A.R.P.A.B. è causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista prende atto che il trattamento dei propri dati avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati ai sensi del suddetto Regolamento.

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 GDPR, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza, l'integrità e la disponibilità e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Il Professionista prende atto che i propri dati personali presenti nel proprio curriculum vitae e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell'Agenzia in osservanza del decreto legislativo 33/2013 ss.mm.ii.

Il Professionista prende atto che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), l'A.R.P.A.B. si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite: tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'informativa completa è stata data all'art. 8 dell'Avviso pubblico approvato con DDG n. _____ del _____.

A tal fine il Professionista con la stipula del presente contratto dichiara di averne preso visione.

ART. 10 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2229 ss. c.c..

ART. 11 FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Potenza.

ART. 12 REGISTRAZIONE

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Potenza, lì _____

Per accettazione: IL PROFESSIONISTA

IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le parti approvano specificamente tutto quanto previsto negli articoli **3 "DURATA DEL CONTRATTO", 4 "COMPENSO E COPERTURE ASSICURATIVE" 6 "RECESSO", 7 "OBBLIGO DI RISERVATEZZA", 8 "OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE", 9 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PROFESSIONISTA" e 11 "FORO COMPETENTE".**

Potenza, lì _____

IL PROFESSIONISTA

IL DIRETTORE GENERALE
